

**CITTA' DI CRESCENTINO****ORDINANZA
DEL SINDACO****N. 4 DEL 31/01/2024****OGGETTO:****ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE DI SAFETY E SECURITY IN
OCCASIONE DEL 48° CARNEVALE STORICO CRESCENTINESE****IL SINDACO**

- PREMESSO CHE** nei giorni 3 e 4 febbraio 2024 a Crescentino si terrà il 48° Carnevale Storico Crescentinese organizzato dall'Associazione Carnevale Storico Crescentinese "*i birichin*";
- che la summenzionata Associazione ha trasmesso al Comune di Crescentino il Piano di Sicurezza della manifestazione, nella sua versione definitiva, con nota prot. n. 0041 in data 02.01.2024;
- ACCERTATO** che durante la sfilata dei carri allegorici prevista nel pomeriggio di domenica 4 febbraio sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni ubicate lungo le vie interessate si potrebbero raduna un gran numero di persone;
- DATO ATTO** che tutto ciò può costituire pericolo per la pubblica incolumità perché le strade e i marciapiedi sono affollati da spettatori che assistono alle sfilate;
- DATO ATTO** che nella succitata riunione è stato richiesto di disporre il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'area interessata dalla manifestazione ed in un raggio di 200 metri all'esterno del circuito della sfilata, nonché di introdurre detti contenitori nell'area di svolgimento della manifestazione;
- RAVVISATA** l'opportunità, per ragioni di pubblica sicurezza, di disporre il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'area interessata dalla manifestazione ed in un raggio di 200 metri all'esterno del circuito della

sfilata, nonché di introdurre detti contenitori nell'area di svolgimento della manifestazione e di vietare l'utilizzo di spray urticante al peperoncino, che in caso di notevole assembramento di persone, può causare fenomeni di fughe incontrollate e rischio per la pubblica incolumità;

- RAVVISATA** anche l'opportunità, sempre per ragioni di pubblica sicurezza, di vietare la vendita, l'utilizzo e l'introduzione nel circuito della sfilata di bombolette spray, petardi e manganelli o similare, che in caso di notevole assembramento di persone, possono causare fenomeni di fughe incontrollate e rischio per la pubblica incolumità;
- RITENUTO** di procedere in merito;
- VISTO** l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO** lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) a tutti coloro che dispongono, a qualsiasi titolo, di abitazioni prospicienti le vie ove avrà luogo la sfilata dei carri allegorici che si terrà nel pomeriggio di domenica 4 febbraio, così meglio identificate:

1. Piazza Garibaldi;
2. Via Cenna;
3. Via Tournon;
4. Via De Gregori;
5. Via Dappiano;
6. Via Bena;
7. Via San Giuseppe;
8. Carreggiata Nord di piazza Garibaldi
9. Via Mazzini;
10. Corso Roma;

di limitare, durante lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici e delle manifestazioni collaterali al carnevale edizione anno 2024, l'accesso ai balconi e alle terrazze ad un numero di persone tale da evitare pericolosi affollamenti da cui potrebbero scaturire, in caso di crollo o di altro evento dannoso, situazioni di personale responsabilità civile e penale;

- 2) **dalle ore 11:00 di sabato 3 febbraio alle ore 20:00 di domenica 4 febbraio 2023, il divieto** ai bai titolari di esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali ed artigianali in sede fissa o ambulante, situati nell'area di svolgimento delle manifestazioni e nel raggio di 200 metri dalle stesse di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine. Conseguentemente è fatto divieto a chiunque acceda all'area di svolgimento della manifestazione di introdurre bottiglie o altri contenitori di vetro e lattine. È altresì vietato l'utilizzo di bottiglie di vetro e di lattine, o di contenitori similari e dello stesso materiale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche oggetto della manifestazione.
- Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali di pertinenza dell'attività, a condizione che l'esercente, al

termine della consumazione, si attivi per lo smaltimento delle bottiglie, delle lattine e dei bicchieri di vetro;

- 3) il **divieto di vendere, utilizzare e introdurre** nell'area della sfilata spray urticante al peperoncino, bombolette spray, petardi, manganelli e oggetti similari;

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni della data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di Torino oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
- Ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art 7 bis comma 1bis della Legge 689 del 24/11/1981 con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e che venga trasmessa:

- Al Prefetto di Vercelli
- Al Questore di Vercelli
- Alla Stazione Carabinieri di Vercelli
- Al Settore di Polizia Locale del Comune di Crescentino

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione ed incarica la Polizia Locale del Comune di Crescentino della sua notifica agli esercizi di somministrazione coinvolti

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Crescentino ed alle Forze dell'Ordine di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto si procederà all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data della presente

Il Sindaco
Vittorio Ferrero
firmato digitalmente

CASTELNUOVO STEFANIA